



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 43 del 30-07-2026

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TAS= SA RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di luglio nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle ore 10:24, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in Prima convocazione ed in seduta pubblica. La pubblicità della seduta è assicurata tramite streaming.

La presidenza della seduta è assunta dall'Avv. RECCHIUTI GABRIELLA in qualità di CONSIGLIERE, partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.Ssa D'Egidio Raffaella.

Risultano presenti al punto in oggetto :

NUGNES MARIO	P	PAVONE ENIO	P
DI GIROLAMO SABATINO	P	VANNUCCI VALENTINA	P
GINOBLE TERESA	A	IEZZI TORIELLA	P
Ciancaione Rosaria	P	ADDAZII VINCENZO	P
RECCHIUTI GABRIELLA	P	DI FELICE SIMONA	P
DI GIUSEPPE FRANCESCO	A	ACETO CHRISTIAN GABRIELE	P
CHIAROBELLI DARIO	P	BELLACHIOMA GIUSEPPE ERCOLE	A
DE NIGRIS PAOLO	P	Ruggieri Marco	P
PETRINI NICOLA	P		

Assegnati compreso il Sindaco n.[17]

In carica compreso il Sindaco n.[17]

Presenti n. [14]

Assenti n. [3]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento.

Presenti n. 13 Consiglieri, compreso il Consigliere Addazio in collegamento da remoto, a norma del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi del Comune di Roseto degli Abruzzi in modalità telematica, approvata con Deliberazione di C.C. n. 30 del 13.5.2022.

Assenti n. 4 Consiglieri: Di Girolamo, Di Giuseppe (giustifica), Ginoble e Bellachioma.

La Presidente alla trattazione della proposta di DCC n. 40 del 21/07/2026 avente ad oggetto: ***MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)***.

La Presidente comunica che, sulla proposta in oggetto, sono pervenuti, tramite PEC del 28/07/2026, due emendamenti presentati dalla Consiglieria Ciancaione, acquisiti al protocollo dell'Ente in data 29/07/2026 al numero 0039894; Gli emendamenti sono stati istruiti con urgenza e trasmessi ai Consiglieri Comunali con protocollo n. 0040222 del 30/07/2026.

Relaziona la proposta di DCC il Sindaco.

Entra in aula il Consigliere Di Girolamo (**Presenti n. 14 Consiglieri**).

La Presidente dà la parola alla Consiglieria Ciancaione affinché illustri gli emendamenti proposti alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 21/07/2026.

La Presidente dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto sugli emendamenti.

Prende la parola il Consigliere Di Girolamo, che dichiara di essere favorevole all'approvazione degli emendamenti proposti dalla Consiglieria Ciancaione.

Prende la parola il Consigliere Pavone, che si dichiara invece contrario all'approvazione degli emendamenti.

Prende la parola il Consigliere Petrini, il quale si dichiara favorevole all'approvazione dell'emendamento relativo alla riduzione della Tari per le edicole, mentre, con riferimento all'altro emendamento, dichiara di non voler esprimere alcun parere.

Interviene la Consiglieria Di Felice.

Prende la parola il Sindaco, che si dichiara contrario all'approvazione degli emendamenti proposti dalla Consiglieria Ciancaione.

Riprende la parola la Consiglieria Ciancaione, che dichiara di non condividere le motivazioni espresse dal Consigliere Pavone e dal Sindaco in merito alla mancata approvazione dei due emendamenti da lei presentati.

Prende la parola la Presidente al fine di fornire chiarimenti alla Consiglieria Ciancaione e chiede alla medesima se intenda presentare eventuali controdeduzioni in merito ai pareri contrari espressi con riferimento all'art. 27 ter.

Prende la parola la Consiglieria Ciancaione che osserva che il parere contrario all'art. 27 ter è infondato perché nella redazione degli atti regolamentari non si affrontano mai questioni di copertura finanziaria.

La Presidente pone a votazione, mediante modalità elettronica, l'emendamento modificativo all'art. 27 bis.

L'esito della votazione è il seguente:

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri assenti n. 3: Di Giuseppe, Ginoble e Bellachioma

Consiglieri contrari n. 10

Consiglieri astenuti n. 2 (Di Felice e Petrini)

Consiglieri favorevoli n. 2 (Ciancaione e Di Girolamo)

Con n. 10 voti contrari l'emendamento modificativo all'art. 27 bis è respinto.

La Presidente pone a votazione, mediante modalità elettronica, l'emendamento aggiunto art. 27 ter.

L'esito della votazione è il seguente:

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri assenti n. 3: Di Giuseppe, Ginoble e Bellachioma

Consiglieri contrari n. 11

Consiglieri astenuti n. /

Consiglieri favorevoli n. 3 (Ciancaione, Di Girolamo e Petrini)

Con n. 11 voti contrari l'emendamento aggiuntivo art. 27 ter è respinto.

La Presidente, dopo aver concluso la fase dell'esame degli emendamenti, apre la discussione sulla proposta di DCC.

Prende la parola il Consigliere Pavone per illustrare un emendamento formale, sottoscritto da tutti i Consiglieri di Maggioranza e depositato al banco della Presidenza.

L'emendamento propone di aggiungere all'art. 26 comma 11 lettera A, la seguente dicitura **“” o in forza di determina dirigenziale di concessione in comodato uso gratuito, antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento””**.

Interviene il Consigliere Petrini che si dichiara contrario all'approvazione dell'emendamento.

Prende la parola la Consigliera Ciancaione, che dichiara l'illegittimità dell'emendamento in quanto privo dei requisiti formali e dei relativi pareri.

Prende la parola il Consigliere Di Girolamo, il quale manifesta la propria contrarietà all'approvazione dell'emendamento, in quanto lo ritiene non formale.

La Presidente interviene per fornire dei chiarimenti.

La Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto all'emendamento.

Interviene il Consigliere Pavone.

La Consigliera Ciancaione ribadisce che l'emendamento non è formale, ma, di natura sostanziale.

La Presidente pone a votazione, mediante modalità elettronica, l'emendamento formale all'art. 26 comma 11 lettera A.

L'esito della votazione è il seguente:

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri assenti n. 3: Di Giuseppe, Ginoble e Bellachioma

Consiglieri contrari n. /

Consiglieri astenuti n. 3 (Ciancaione, Di Girolamo e Petrini)

Consiglieri favorevoli n. 11

con n. 11 voti favorevoli l'emendamento è accolto, per cui all'art. 26, comma 11, lettera A si aggiunge la seguente dicitura: “o in forza di determina dirigenziale di concessione in comodato uso gratuito, antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento””.

La Presidente apre la discussione sulla proposta di DCC emendata.

Interviene il Consigliere Pavone

Intervengono i Consiglieri Petrini e Di Girolamo.

Alle ore 14:13 esce dall'aula il Presidente Recchiuti e assume la presidenza il Consigliere Chiarobelli **(Presenti n. 13 Consiglieri)**.

Alle ore 14:22 rientra in aula il Presidente Recchiuti **(Presenti n. 14 Consiglieri)**.

Interviene la Consiglieria Di Felice.

Interviene il Consigliere Petrini che preannuncia il voto contrario alla proposta di DCC. 40.

Interviene la Consiglieria Ciancaione.

Interviene in replica il Consigliere Pavone.

Replica il Consigliere Ciancaione.

La Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Dichiarazione di voto del Consigliere Pavone.

Dichiarazione di voto della Consiglieria Ciancaione.

La Presidente, verificata l'assenza di ulteriori dichiarazioni da parte dei Consiglieri in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, procede con la votazione della proposta di DCC emendata.

La relazione del Sindaco gli interventi, le repliche e le dichiarazioni sono integralmente trascritti nel resoconto di seduta allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 682 del medesimo art. 1 della legge 147/2013 disciplina la potestà regolamentare del Comune in materia di TARI, prevedendo l'onere di indicare gli elementi fondamentali di gestione del tributo;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge 147/2013 prevede che il regolamento comunale debba essere approvato entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, affinché abbia efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pur avendo abrogato le previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI, ha lasciato vigenti le norme riferite alla Tassa Rifiuti;

Richiamati i propri precedenti provvedimenti in materia:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/06/2021, con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI e successiva modifica con deliberazione di C.C. n. 51/2021;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/04/2022, con cui il predetto regolamento è stato modificato;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 30/12/2022, con cui il regolamento è stato adeguato alle disposizioni contenute nel TQRIF di cui alla delibera ARERA n. 15/2022/R/rif (testo attualmente vigente);

Considerato che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di regolazione e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ad essa attribuite dall'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205:

- con deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif, ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), i cui obblighi di servizio e standard qualitativi sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2023;
- con deliberazione 29 luglio 2025, n. 374/2025/R/rif, ha aggiornato e integrato il TQRIF, con applicazione a decorrere dall'anno 2026;
- con deliberazione 29 luglio 2025, n. 373/2025/R/rif, ha introdotto obblighi di separazione contabile (unbundling) a carico dei gestori del servizio;
- con deliberazione n. 397/2025/R/rif, ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);

Considerati inoltre:

- [l'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#) recante disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- [l'art. 149, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) che recita: *"3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza [dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*
- [l'art. 42, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) che dispone: *"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;"*
- [l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) che dispone: *"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui [all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per*

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- [l'art. 3, c. 5-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228](#) che dispone: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga [all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;
- [l'articolo 1, comma 677 della Legge di Bilancio 2026 – Legge 199/2025](#) che sposta in via definitiva il termine ordinario dal 30 aprile al 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del Pef, Tariffe Tari e relativo regolamento;

Dato atto che le modifiche al Regolamento sono volte, in via principale, ad adeguare la disciplina comunale alle sopravvenute direttive ARERA – ed in particolare all’aggiornamento del TQRIF di cui alla deliberazione 374/2025/R/rif, applicabile a decorrere dall’anno 2026 – nonché a coordinarla con la disciplina statale di cui alla legge 147/2013;

Dato atto, altresì, che le modifiche che si vogliono materialmente apportate riguardano, in particolare (evidenziate in giallo):

- **artt. 21 e 22** – elevazione da due (2) a cinque (5) anni del periodo minimo di durata dell’opzione di conferimento dei rifiuti a operatori privati diversi dal gestore pubblico e del corrispondente vincolo per la gestione pubblica;
- **art. 26** – introduzione di due nuove agevolazioni: la riduzione per le utenze non domestiche che curano il verde pubblico (c. 10) e la riduzione del 90% per le associazioni no profit che utilizzano locali comunali (c. 11);
- **art. 27/bis (nuovo)** – introduzione di una nuova riduzione per le utenze domestiche ubicate in zone impervie o di difficile accesso, graduata in base alla distanza dal più vicino punto di conferimento;
- **art. 43** – estensione del recepimento delle direttive ARERA anche alle successive modificazioni e integrazioni del TQRIF (da ultimo la deliberazione 374/2025/R/rif) e aggiornamento della relativa;

- **art. 44** – aggiornamento della disciplina sul trattamento dei dati personali, con espresso richiamo al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

Ritenuto, pertanto, di modificare il vigente regolamento integrando gli articoli sopra evidenziati coerentemente con il novellato quadro normativo e con le volontà espresse dall'amministrazione;

Rilevato che il Regolamento così come modificato, all'art. 46, prevede che lo stesso entra in vigore e produce i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dal 1° gennaio 2026;

Visto il “Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)”, composto da n. 46 articoli, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale modificato nelle parti in evidenza;

Acquisito il parere tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, n. 7, del D.Lgs. 267/2000
prot. n.38959 del 23/07/2026 con verbale n.25 del 23/07/2026;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- gli artt. 7 e 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 1, commi 641-668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo la deliberazione n. 374/2025/R/rif;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento generale delle entrate;

La Presidente pone a votazione, mediante modalità elettronica, la proposta di DCC emendata.

L'esito della votazione è il seguente:

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri assenti n. 3: Di Giuseppe, Ginoble e Bellachioma

Consiglieri favorevoli n. 11

Consiglieri astenuti n. 2 (Ciancaione e Di Girolamo)

Consiglieri contrario n. 1 (Petrini)

Consiglieri votanti n. 12

con n. 11 voti favorevoli

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- 1) **DI MODIFICARE IL VIGENTE** “Regolamento per l’applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI)” approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 97 del 30.12.2022, come evidenziato negli articoli che seguono:

“””””””””””

ARTICOLO 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

Salvo diversa previsione normativa vigente.

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque (5) anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza del quinquennio.

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO

Salvo diversa previsione normativa vigente.

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 21, comma 1, del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all’Ufficio Tributi del Comune di Roseto degli Abruzzi via PEC all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto dall’Ufficio Tributi e pubblicato nell’apposita pagina del sito del Comune di Roseto degli Abruzzi, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque (5) anni, per la quale si intende esercitare

tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, bidoni, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi all'inizio del possesso o della detenzione dei locali contestualmente alla dichiarazione di inizio/variazione utenza non domestica specificando se la decorrenza dell'opzione è immediata o dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno cinque (5) anni.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono richiederlo tramite PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Fermo restando la regolarità contributiva degli anni precedenti.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ARTICOLO 26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE STAGIONALI O AD USO DISCONTINUO MA RICORRENTE – COMPOSTAGGIO

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da DIA/SCIA acquisita a termini di legge dai competenti Organi.
 3. Alle utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%, alla stregua delle utenze domestiche;
 4. Potranno beneficiare della riduzione Tari tutte quelle utenze non domestiche che dispongono, nella struttura in cui è svolta l'attività, di un giardino, di un orto o di un parco e che dimostreranno di poter utilizzare il concime organico prodotto.
 5. Per ottenere la riduzione è necessario presentare apposita comunicazione attestante l'avvenuta attivazione in modo continuativo del compostaggio, corredata dalla documentazione relativa all'acquisto/consegna della compostiera e dalla restituzione del bidone per l'organico;
 6. La riduzione viene applicata dal servizio tributi anche sulla base di apposita relazione di sopralluogo eseguita dal nucleo antievasione della P.M. di concerto con il servizio ambiente, con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma che precede.
 7. I soggetti beneficiari devono consentire, previo preavviso telefonico, l'accesso dei funzionari dell'Ente per la verifica del corretto utilizzo delle compostiere, precisando che in caso di mancato o improprio utilizzo il servizio tributi procederà alla revoca del beneficio con recupero della tassa a partire dall'anno di attivazione e, comunque, per tutte le annualità per cui sarà ancora possibile al momento dell'accertamento procedere al recupero a termini di legge.
 8. La riduzione non sarà applicata alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.
 9. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 75% ai locali, occupati dagli oratori parrocchiali. La riduzione non è applicabile ai locali destinati alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
 10. Alle società, imprese o altri soggetti economici che provvedono alla cura e alla manutenzione di aree verdi pubbliche sulla base di apposita convenzione sottoscritta con l'amministrazione comunale è concessa una riduzione della Tari, quota fissa e variabile. La misura della riduzione, i criteri di ripartizione e le modalità di accesso saranno definiti con apposito regolamento. L'agevolazione è finanziata integralmente mediante apposite risorse del bilancio nel rispetto della normativa vigente in materia di copertura del Pef tari.
 11. È riconosciuta una riduzione del 90% della quota fissa e variabile del tributo in favore delle associazioni senza scopo di lucro che operano sul territorio comunale. L'agevolazione si applica a condizione che gli immobili utilizzati dalle stesse siano:
 - a) di proprietà dell'Amministrazione Comunale e detenuti dall'associazione in forza di un contratto di locazione o di comodato gratuito regolarmente registrato. ***o in forza di determina dirigenziale di concessione in comodato uso gratuito, antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento***¹.
- L'accesso alla riduzione è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni di regolarità:

¹ Testo introdotto con emendamento

a) L'associazione deve risultare in regola con il pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali comunali (TARI, IMU, Canone Unico, ecc.) riferiti alle annualità precedenti. La presenza di debiti non regolarizzati o di morosità pregresse comporta la decadenza dal beneficio.

b) L'associazione non deve aver ricevuto sanzioni amministrative definitive, nel corso del biennio precedente la richiesta, per violazioni del Regolamento Comunale di Gestione Rifiuti o per abbandono di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Qualora l'infrazione relativa all'abbandono dei rifiuti venga accertata nel corso dell'anno di godimento del beneficio, l'agevolazione verrà revocata con effetto immediato, con obbligo di recupero dell'importo non versato.

- La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il 31.01 dell'anno di riferimento.
- La suddetta agevolazione è finanziata integralmente con apposite risorse del bilancio comunale.

ARTICOLO 27/BIS – RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE UBICATE IN ZONE IMPERVIE O DI DIFFICILE ACCESSO

1. Qualora, per comprovate difficoltà tecnico-logistiche, impervietà del territorio o limitazioni strutturali della rete viaria (es. strade eccessivamente strette, non asfaltate o con pendenze elevate), il servizio di raccolta "porta a porta" non possa essere eseguito fino al domicilio dell'utenza, il tributo è ridotto, sia nella quota fissa che nella quota variabile, in misura proporzionale alla distanza dal più vicino punto di conferimento individuato dal Gestore su strada carrozzabile.

2. Le riduzioni sono applicate secondo i seguenti scaglioni di distanza, calcolata per la via più breve di accesso all'utenza:

- a) riduzione del 30% per distanze comprese tra 200 m e 700 m dal punto di conferimento;
- b) riduzione del 60% per distanze superiori a 701 m dal punto di conferimento;

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione, la distanza deve essere misurata dal limite della proprietà privata dell'utente fino al punto di raccolta assegnato dall'Amministrazione o dal Gestore del servizio.

4. L'agevolazione è concessa su istanza dell'interessato o d'ufficio previa verifica tecnica da parte degli uffici comunali o del soggetto gestore che attesti l'effettiva impossibilità di transito dei mezzi di raccolta.

ARTICOLO 43 - NORMATIVA DI RINVIO

1. Le norme del presente regolamento recepiscono le direttive impartite dall'ARERA con la delibera 15/2022/R/rif (Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della legge 147/2013 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

- 2) **DI DARE ATTO** che il nuovo testo del “Regolamento per l’applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI)” è riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, evidenziando le modifiche rispetto al testo immediatamente previgente;
- 3) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 46 del medesimo Regolamento, lo stesso entra in vigore e produce i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1, della legge 212/2000, dal 1° gennaio 2026;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia di TARI, che restano valide solo per la gestione, per competenza, degli anni pregressi fino al 31 dicembre 2025;
- 5) **DI STABILIRE** che il suddetto Regolamento sia trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le modalità di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i termini di legge;
- 6) **DI DARE MANDATO** agli uffici preposti affinché provvedano alla più ampia diffusione della presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale nell’apposita sezione dedicata;
- 7) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire il rispetto del termine del 1° gennaio 2026.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione, mediante modalità elettronica, l'immediata eseguibilità della delibera.

L'esito della votazione:

Consiglieri presenti n. 14

Consiglieri assenti n. 3: Di Giuseppe, Ginoble e Bellachioma

Consiglieri favorevoli n. 11

Consiglieri astenuti n. 2 (Ciancaione e Di Girolamo)

Consiglieri contrario n. 1 (Petrini)

Consiglieri votanti n. 12

con n. 11 voti favorevoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. RECCHIUTI GABRIELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Ssa D'Egidio Raffaella